



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 - cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n° 166 /2017

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTA: l'Ordinanza n° 19/06 in data 01.06.2006 relativa alla regolamentazione del porticciolo di Torre San Giovanni di Ugento;

VISTA: la propria Ordinanza n° 01/2005 del 16/02/2005, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "*Regolamento per l'organizzazione della gestione dei rifiuti nelle aree portuali di Gallipoli*", applicabile anche negli altri porti del Circondario marittimo;

VISTO: il Verbale di sopralluogo in data 24 febbraio 2017 redatto da personale militare dell'Ufficio Locale Marittimo, relativo alla verifica degli accosti esistenti nel porticciolo di T.S. Giovanni di UGENTO;

VISTO: il foglio prot. 16063 in data 08.08.2017 con il quale il Comune di Ugento ha di massima espresso il proprio parere favorevole con alcune osservazioni proposte e successivamente accolte anche dall'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni di Ugento;

VISTI: il foglio prot. 22228/TEC in data 14.08.2017 con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni di Ugento ha espresso il proprio parere favorevole anche in merito alle osservazioni rappresentate dall'Amministrazione Civica di Ugento, con il foglio citato di cui al punto precedente;

VISTO: il "*PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI A BORDO DELLE NAVI STAZIONANTI NELLE AREE PORTUALI DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO (LE)*", approvato con Ordinanza nr. 28/09 del 27.07.2009, allo stato in corso di revisione;

VISTA: l'Ordinanza nr. 48/2004 del 18/11/2004, così come parzialmente modificata dall'Ordinanza 67/2013 del 24/10/2013, recante "*DEPOSITO TEMPORANEO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA IN AMBITO PORTUALE*";

VISTA: l'Ordinanza nr. 15/2016 del 23/02/2016, recante "*REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEI PORTI E DEL DEMANIO MARITTIMO, RICADENTI NELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GALLIPOLI*";

VISTA: l'Ordinanza nr. 23/02 del 15/11/2002 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "*REGOLAMENTO DEL RIFORNIMENTO (BUNKERAGGIO) DI NAVI E NATANTI*";

VISTO: l'art. 105 del D. Lgs 112/98;

VISTO: il provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce – Dipartimento di Prevenzione AREA SUD prot. 62856 del 14.04.2016, con il quale è stato dichiarato idoneo il Porto di Torre San Giovanni di Ugento, come punto di sbarco del pescato;

VISTO: il D.P.C.M. 21/12/1995;

VISTI: gli artt. 30, 50, 62, 63, 68, 71 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79, 80 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTO: il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "*Nuovo codice della strada*" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione.

VISTO: il Verbale di Riconsegna nr. 91/ric. del 15/12/2016, con il quale l'Amministrazione del Comune di Ugento ha riconsegnato l'area d.m. con le opere ivi realizzate, debitamente collaudate;

CONSTATATO: che il bacino portuale di Torre San Giovanni di Ugento è stato oggetto di "Interventi di miglioramento dei servizi offerti alla pesca nel porto peschereccio" riguardanti in particolare impianti ed attrezzature destinati a: 1) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti; 2) coadiuvare le attività delle unità da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle unità da pesca; 3) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti;

RITENUTO NECESSARIO: alla luce dei mutati assetti portuali, **nelle more dell'approvazione del "*Piano Regolatore Portuale*", in fase di ultimazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Ugento**, provvedere comunque a disciplinare le varie attività portuali, con la sola esclusione delle aree assentite in concessione a privati, al fine di permettere il corretto esercizio delle stesse;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'unito "*Regolamento del porticciolo di Torre San Giovanni di Ugento*".

Articolo 2

La "planimetria del Porto di Torre San Giovanni di Ugento" in Allegato 3 all'Ordinanza 67/2013 del 24/10/2013, recante "*DEPOSITO TEMPORANEO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA IN AMBITO PORTUALE*", è sostituita dall'Allegato 1 della presente.


Articolo 3
(Norme sanzionatorie)

La presente Ordinanza, immediatamente efficace, è pubblicata all'albo d'ufficio ed inserita nella raccolta ufficiale e nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Gallipoli www.gallipoli.guardiacostiera.it.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori incorreranno, salvo che la violazione non costituisca specifico reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 158, comma 6, del "Nuovo Codice della Strada", se la violazione riguarda la viabilità ed è stata commessa nelle aree portuali aperte all'uso pubblico.

L'Ordinanza nr. 19/06 del 01.06.2006, nonché ogni altra disposizione contraria, è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

Gallipoli, li 21 NOV. 2017



IL COMANDANTE

C.F. (CP) Domenico MORELLO

REGOLAMENTO PROVVISORIO DEL PORTICCIOLO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO

CAPO I – GENERALITA'

Articolo 1 *(Ambito di applicazione)*

1. Le presenti norme regolano le attività che si svolgono a terra ed a mare nell'ambito portuale di Torre San Giovanni di Ugento, di cui allo stralcio planimetrico in allegato. Dette norme si applicano, altresì, nei confronti di tutte le navi e natanti in genere. E' fatta salva l'assegnazione di un particolare posto di ormeggio per le unità militari.
2. Il Comandante del porto può consentire l'ormeggio temporaneo di unità adibite ad un servizio diverso da quello per cui le banchine sono normalmente destinate, qualora non vi sia altro idoneo accosto disponibile.
3. Considerato che il porticciolo di Torre San Giovanni di Ugento è soggetto a continui fenomeni di insabbiamento, l'ingresso, l'uscita nonché l'ormeggio di unità nautiche deve intendersi svolto a rischio e pericolo di chi lo effettua.

CAPO II – REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPECCHI ACQUEI

Articolo 2 *(destinazione delle banchine e degli specchi acquei)*

1. BANCHINE E SPECCHI ACQUEI PUBBLICI

- a) il Molo Foraneo per una lunghezza di metri 100, a partire dalla testata (Fanale rosso), è destinato all'ormeggio delle unità da pesca (tratto contraddistinto dal n. 1 della planimetria allegata);
- b) il, successivo tratto di banchina, per una lunghezza di metri 20 (tratto contraddistinto dal n. 2 della planimetria allegata) è riservato alle unità in transito. Queste ultime potranno sostarvi, salvo comprovate esigenze di forza maggiore, ovvero avverse condizioni meteorologiche, per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- c) il successivo tratto di banchina, per la lunghezza di metri 40 (tratto contraddistinto dal nr. 3 della planimetria allegata), è destinato allo sbarco del pescato. Tale zona è predisposta con recinzione in ferro zincato, di cui una parte fissa ed una mobile costituita da cancelli. La recinzione è fornita di pianali dello stesso materiale, ribaltabili, della lunghezza di circa metri 2 e larghezza metri 0,7 che permettono il posizionamento del pescato per l'eventuale vendita diretta al pubblico;
- d) il successivo tratto di banchina per una lunghezza di metri 18 è destinato all'ormeggio delle unità della Guardia Costiera e delle forze di Polizia (tratto contraddistinto dal n. 4 della planimetria allegata);
- e) lungo il tratto di banchina riservata all'ormeggio delle unità da pesca contraddistinto dal nr. 1 della planimetria allegata, a ridosso dei massi di

protezione del Molo Foraneo e per la medesima lunghezza riservata all'ormeggio, è prevista la zona di "Deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca" (disciplinata dall'Ordinanza 67/2013 cennata in premessa), contraddistinta dal nr. 5 della planimetria allegata;

- f) Nel tratto di banchina a ridosso dei massi di protezione del Molo Foraneo, nella zona compresa tra l'isola ecologica e la zona di deposito temporaneo delle attrezzature da pesca, zona contraddistinta dal nr. 6 della planimetria allegata, è consentita la sosta delle autovetture autorizzate all'accesso in porto;
- g) All'interno della banchina, alla radice del Molo Foraneo, zona contraddistinta dal nr. 7 della planimetria allegata, è individuata un'area servizi per imbarcazioni a terra, in cui si potrà effettuare il lavaggio e la pulizia delle piccole unità da pesca. L'area è dotata di un sistema completo per il lavaggio delle imbarcazioni e il trattamento e riutilizzo delle acque di carenaggio e di prima pioggia. Sono presenti, altresì, nella medesima area, dei box in moduli prefabbricati destinati a isola ecologica, bagni, deposito attrezzi da pesca, cella frigo ed un impianto di depurazione per il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque derivanti dal lavaggio delle imbarcazioni da pesca. Sarà cura della Civica Amministrazione di Ugento provvedere alla gestione diretta o indiretta dei servizi, in ossequio alla normativa di settore, in particolare in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- h) lo specchio acqueo centrale, contraddistinto dal n. 8, meglio individuato da n. 4 (quattro) gavitelli di colore giallo lungo i rispettivi angoli è destinato all'ormeggio "alla fonda" delle unità da pesca professionale che, impossibilitate alla sosta nel tratto di banchina ad esse destinata, per cause di forza maggiore o avverse condizioni meteo, avessero necessità di sostarvi.

2. AREE ASSENTITE IN CONCESSIONE

- a) il tratto contraddistinto dal nr. 9 della planimetria allegata è assentito in concessione al Club Nautico Ausonia per l'ormeggio di unità da diporto;
- b) il tratto contraddistinto dal nr. 10 della planimetria allegata è assentito in concessione alla Lega Navale Italiana, per l'ormeggio di unità da diporto.

3. AREE DI COMPETENZA REGIONALE

- a) il tratto contraddistinto dal nr. 11 della planimetria allegata, di competenza della Regione Puglia, sarà regolamentato con diverso provvedimento di quell'Autorità.

Articolo 3 (deroghe provvisorie)

1. Al Comandante del porto è riservata la facoltà di modificare provvisoriamente la destinazione degli ormeggi pubblici, di cui al presente Regolamento, in ragione di particolari esigenze contingenti.
2. Sono comunque fatte salve le comprovate esigenze di forza maggiore dovute ad avverse condizioni meteorologiche, ovvero a situazioni che potrebbero arrecare pericolo per la sicurezza della navigazione e delle unità.-

Articolo 4
(norme da osservare per la navigazione in porto)

1. Durante la navigazione in ambito portuale, tutte le unità devono osservare le seguenti norme di condotta:
 - a) Procedere a lento moto, comunque con velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da non provocare moto ondoso che possa creare pericolo per le altre unità ormeggiate;
 - b) Ridurre la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione;
 - c) Fare ascolto radio continuo su canale VHF 16/11 (solo le unità fornite di apparato radioelettrico) in modo da poter contattare o essere contattati dalle altre unità in movimento all'interno del porto, ovvero poter prestare attenzione ai segnali che da tali unità potrebbero pervenire.

Articolo 5
(norme da osservare durante la sosta in porto)

1. Durante la sosta in ambito portuale tutte le unità devono:
 - a) Effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente in relazione alle condizioni meteo presenti e previste;
 - b) Utilizzare un idoneo numero di parabordi al fine di evitare incidenti;
 - c) Assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre;
 - d) Utilizzare a bordo appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, che dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni locali.
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha comunque facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Articolo 6
(esecuzione di lavori sulle unità)

1. A bordo di ogni unità, che staziona nell'ambito portuale, sono ammessi solo piccoli lavori di ordinaria manutenzione, che non inficino la sicurezza dell'unità e dell'approdo in generale e che non siano fonte di inquinamento. Durante l'esecuzione di tali lavori, gli interessati dovranno sempre assicurare la pulizia e lo smaltimento degli eventuali rifiuti originati.
2. I lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere effettuati esclusivamente presso idonei cantieri.

CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI

Articolo 7
(divisione delle aree portuali in relazione alla destinazione)

1. Gli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Torre San Giovanni di Ugento sono suddivisi, in relazione alla loro destinazione, come segue:
 - a) Area operativa, a traffico limitato, destinata esclusivamente alle attività portuali (contraddistinta dalla lettera A nella planimetria allegata);
 - b) Aree complementari destinate alla circolazione stradale veicolare e pedonale ad uso pubblico (contraddistinte dalla lettera B nella planimetria allegata);
 - c) Aree complementari destinate alla circolazione pedonale ad uso pubblico (contraddistinte dalla lettera C nella planimetria allegata).In detta zona come meglio individuato nella planimetria allegata, è individuata un'area, contraddistinta dalla lettera "D", dove è consentita la sosta temporanea giornaliera dei carrelli relativi ai natanti che utilizzano lo scalo d'alaggio pubblico.

Articolo 8 ***(norme generali di disciplina)***

1. Salvo successiva espressa disposizione specifica, per la disciplina in genere della circolazione e della sosta dei veicoli e dei pedoni negli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Torre San Giovanni di Ugento si fa rinvio ai Titoli I, II, Capo II, IV e V del Codice della Strada.
2. Le aree portuali di Torre San Giovanni di Ugento sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi e con i veicoli, avente diritto o autorizzato, lo fa a suo rischio e pericolo, atteso che il porto stesso e le banchine, essendo in parte inserite nel contesto viario urbano, sono aperte al libero accesso. Le peculiari caratteristiche delle molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale, infatti, non sempre permettono di prevenire e segnalare i pericoli che possono verificarsi durante le citate attività.

Articolo 9 ***(disciplina dell'area operativa a traffico limitato e rilascio dei permessi di accesso)***

1. L'accesso, la circolazione e la sosta nell'area operativa a traffico limitato, è consentita solo ai veicoli appositamente autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di T.S. Giovanni di Ugento a seguito di rilascio di specifico "permesso di accesso al porto". I conduttori dei predetti veicoli autorizzati, all'interno dell'area operativa portuale, dovranno esporre il "permesso di accesso al porto" ben in vista.
2. La sosta dei veicoli autorizzati, così come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è consentita esclusivamente a ridosso dei massi di protezione del Molo Foraneo;
3. Il rilascio di "permesso di accesso al porto" avverrà a seguito di presentazione di motivata istanza in carta semplice, alla quale dovrà essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo, nonché copia della polizza assicurativa dello stesso.
4. Il "permesso di accesso al porto" autorizza l'accesso, la circolazione e la sosta (che può avvenire esclusivamente nei previsti spazi).
5. Sono esentati dal rilascio del "permesso di accesso al porto":
 - i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso/emergenza.

- i veicoli appartenenti alle Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali limitatamente all'espletamento del proprio motivato servizio istituzionale in ambito portuale.
6. L'accesso all'area operativa sarà di massima consentito a:
 - a) veicoli destinati al trasporto delle merci;
 - b) veicoli destinati al trasporto del pescato;
 - c) veicoli appartenenti a soggetti autorizzati a svolgere l'attività in ambito portuale, limitatamente alle strette necessità operative.
 7. Il "permesso di accesso al porto" sarà ritirato, dopo l'opportuna contestazione degli addebiti e l'eventuale valutazione delle controdeduzioni fornite, qualora l'intestatario si renda responsabile di almeno due violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 10

(disciplina delle aree complementari destinate alla circolazione stradale veicolare ad uso pubblico)

1. La circolazione nell'area complementare contraddistinta dalla lettera B, così come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è da intendersi a doppio senso di marcia;
2. La sosta dei veicoli nell'area complementare contraddistinta dalla lettera B, potrà essere effettuata gratuitamente esclusivamente negli appositi spazi con apposita segnaletica stradale orizzontale di colore bianco. E' fatto assoluto divieto sostare nelle restanti zone.

Articolo 11

(Regolamentazione dello scalo d'alaggio pubblico)

1. Lo scalo d'alaggio pubblico del porto di Torre San Giovanni di Ugento, da intendersi libero, è riservato esclusivamente alle operazioni di alaggio e varo di piccole unità, che possono a tal fine stazionarvi solo il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tale tipo di operazioni.
2. L'operazione di varo ed alaggio in detta area è da intendersi esclusivamente a mezzo carrello.

Articolo 12

(circolazione veicolare in ambito portuale)

1. La velocità in ambito portuale non dovrà essere superiore, in nessun caso, ai 20 Km/h.
2. Le autovetture ed il materiale vario che fossero rinvenuti nell'area portuale in violazione alle presenti norme saranno sottoposte all'immediata rimozione coatta. Detto provvedimento sarà eseguito a spese dei proprietari e/o conducenti del veicolo rimosso, ai quali oltre all'applicazione delle sanzioni di legge saranno addebitate le spese per l'eventuale custodia. Allo stesso modo si procederà per i mezzi che ingombrino o intralcino tutti i varchi d'accesso alle aree portuali e l'ordinaria viabilità.

Articolo 13 (Divieti)

1. E' espressamente vietato:
 - a) Lasciare lungo le banchine, a meno di un metro dal ciglio, attrezzature che possono creare intralcio all'ormeggio, nonché alla circolazione in genere;
 - b) Arrecare danni alle banchine o attrezzature portuali in genere;
 - c) Abbandonare rifiuti in genere al di fuori dei previsti contenitori di raccolta;
 - d) Scaricare in mare acque nere;
 - e) Compiere in banchina prove di forza con motori in moto ed eliche in movimento;
 - f) Esercitare nell'ambito portuale e nel raggio di 200 metri dall'imboccatura ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro proseguo delle attività portuali in genere;
 - g) Eseguire, nell'ambito portuale e nel raggio di 200 metri dall'imboccatura, immersioni in apnea o con apparecchi ausiliari di respirazione, salva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima locale;
 - h) Fare il bagno nell'ambito portuale e/o utilizzare shampoo, saponi o prodotti simili per igiene personale;
 - i) Navigare a vela nell'ambito portuale e nel raggio di 200 metri dall'imboccatura;
 - j) Effettuare, nell'ambito portuale e nel raggio di 200 metri dall'imboccatura, lo sci nautico, il paracadutismo ascensione ed attività simili;
 - k) Effettuare, in ambito portuale, rifornimento di carburante con latte, contenitori, fusti e recipienti in genere;
 - l) Occupare lo scalo d'alaggio pubblico ed il prospiciente specchio acqueo con qualsiasi materiale/veicolo/unità nautica che possa intralciare le operazioni di varo ed alaggio;
 - m) Sostare con autoveicoli e ciclomotori in genere nelle aree non appositamente delimitate;
 - n) Sorpassare altri veicoli in movimento;
 - o) Emettere segnalazioni acustiche, fuori dai casi di assoluta necessità;
 - p) Lasciare in sosta nell'intero ambito portuale carrelli o selle di imbarcazioni, nonché depositare materiali di qualunque genere;
 - q) Depositare taniche di carburante;
 - r) Usare saponi, shampoo o prodotti simili per la pulizia delle unità nautiche.

CAPO IV

Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo di autogru sulle banchine portuali

Articolo 14 (Generalità)

Nell'ambito del porto di Torre San Giovanni di Ugento, negli spazi destinati alla pubblica fruizione, sono vietati l'alaggio e/o il varo di unità navali senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo.

Articolo 15 **(Prescrizioni comuni)**

E' vietato effettuare qualsiasi operazione di alaggio e varo in ore notturne, con condizioni meteorologiche sfavorevoli e con persone a bordo delle unità da alare e/o varare.

Le operazioni possono essere effettuate esclusivamente dal personale tecnico dipendente della ditta autorizzata all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, preventivamente comunicato all'Ufficio Locale Marittimo nelle singole istanze/comunicazioni come disciplinate ai successivi articoli.

La ditta autorizzata assume altresì la direzione delle manovre di varo ed alaggio dell'unità, fermo restando l'obbligo di verificare prima dell'esecuzione delle operazioni le condizioni della banchina e la sopportabilità della stessa con il tonnello dell'unità da alare/varare.

Articolo 16 **(Modalità di presentazione dell'istanza)**

Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità nel porto di Torre San Giovanni di Ugento a mezzo autogrù, devono inoltrare apposita istanza in bollo, conforme al modello allegato alla presente Ordinanza, di cui è parte integrante (Allegato 2), all'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni di Ugento, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al successivo Articolo 18. Le suddette istanze, presentate con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, devono contenere le seguenti informazioni:

- nome e numero dell'unità;
- stazza e dislocamento;
- lunghezza fuori tutto;
- larghezza massima fuori ossatura;
- tipo di operazione richiesta;
- giorno ed ora di effettuazione dell'operazione;
- nominativo della ditta che eseguirà i lavori;
- quantità di carburante ed eventuali altri pesi presenti a bordo;
- portata in sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento dell'autogrù.

L'istanza deve essere firmata per accettazione, dalla ditta/società esecutrice dell'operazione.

Articolo 17 **(Requisiti della Ditta/Società incaricata delle operazioni)**

Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente dalle ditte che siano in regola con la prevista "Comunicazione di inizio/proseguo attività", a titolo continuativo o occasionale, nell'ambito demaniale marittimo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, da regolarizzare all'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni di Ugento ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n° 17/2015 in data 09/03/2015 della Capitaneria di Porto di Gallipoli con la quale è stato approvato il "*Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli*".

Articolo 18
(Rilascio autorizzazione)

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, provvederà a rilasciare la richiesta autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni che, riferite alle diverse situazioni, avranno l'obbiettivo di assicurare la pubblica incolumità nonché il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

Articolo 19
(Zone destinate alle operazioni di alaggio e/o varo)


Le operazioni di alaggio e/o varo di imbarcazioni in genere a mezzo autogrù devono essere effettuate esclusivamente presso il Molo Foraneo.

Deve comunque essere assicurata un'area di sicurezza sgombera da veicoli, persone e natanti, avente centro nel punto di sosta del mezzo di sollevamento e raggio pari alla lunghezza del braccio di sollevamento, maggiorato di ulteriori metri 20 (venti).

CAPO V – DISPISZIONI FINALI

Articolo 20
(disposizioni varie)

1. Il comune di Ugento, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, provvederà a posizionare la segnaletica stradale di tipo verticale ed orizzontale necessaria.
2. I concessionari provvederanno a delimitare a mare, con gavitelli dello stesso colore, ed a terra, con appositi cartelli, le aree loro assentite in concessione. I cartelli ed i gavitelli devono riportare la seguente dicitura "*area demaniale marittima assentita in concessione a.....*".



AREE DEMANIALI DI CIRCOLAZIONE

- A** Area operativa a traffico limitato, destinata esclusivamente alle attività portuali, con necessità di apposito permesso di ingresso rilasciato dall'A.M.;
- B** Area complementare destinata alla circolazione stradale, veicolare e pedonale ad uso pubblico;
- C** Area complementare destinata alla circolazione pedonale ad uso pubblico.
- D** Area complementare destinata alla sosta di carrelli appendice e T.A.T.S. .

BANCHINE E SPECCHI ACQUEI PUBBLICI

- 1** Specchio acque destinato ad ormeggio unità da pesca
- 2** Specchio acque destinato ad ormeggio per unità in transito
- 3** Specchio acque destinato all'accosto operativo per lo sbarco del pescato

- 4** Specchio acqueo destinato all'ormeggio delle unità delle FF.O e pubblica utilità.
- 5** Area deposito attrezzature professionali
- 6** Area sosta mezzi autorizzati
- 7** Area cantiere e sosta a terra, box multifunzione e vani tecnici, isola ecologica
- 8** Specchio acqueo per ormeggio "alla fonda" di unità per la pesca professionale
- 9** Specchio acqueo assentito in concessione al Club Nautico Ausonia
- 10** Specchio acqueo assentito in concessione alla Lega Navale Italiana
- 11** Specchio acqueo di competenza della Regione Puglia



ALLEGATO 2



All' UFFICIO LOCALE
MARITTIMO
T.S.G. di UGENTO

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore/proprietario dell'unità da¹ _____ denominata _____

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare l'alaggio/il varo della propria unità presso la banchina del Molo Foraneo del porto di Torre San Giovanni di Ugento.

A tal fine, si specifica quanto segue:

- nome e numero dell'unità: _____
- T.S.L.: _____
- Lunghezza fuori tutta: _____
- Larghezza massima fuori ossatura: _____
- Tipo di operazione richiesta: _____
- Giorno ed ora dei effettuazione dell'operazione: _____
- Quantità di carburante ed eventuali altri pesi presenti a bordo: _____
- Portata in sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento dell'autogrù: _____
- Nominativo della ditta che eseguirà le operazioni: _____

Torre San Giovanni di Ugento, li _____

L'ARMATORE/PROPRIETARIO

LA DITTA ESECUTRICE

¹ Specificare se da *pesca*, da *diporto* o da *traffico*.

BOLLO

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO

VISTA la sopra riportata istanza;

VISTA l'Ordinanza n° ____ in data _____ della Capitaneria di Porto di Gallipoli, recante "Regolamento del Porticciolo di Torre San Giovanni di Ugento",

AUTORIZZA

l'effettuazione delle operazioni di alaggio/varo con le modalità indicate nell'istanza, parte integranti della presente Autorizzazione.

La presente Autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

L'istante, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione, assume formale impegno di piena osservanza delle suddette prescrizioni, dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza delle operazioni in questione e dell'inquinamento in qualsiasi modo provocato ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni di proprietà di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto.

L'inosservanza delle prescrizioni dettate dalla citata Ordinanza ____/2017 e/o la variazione delle modalità di esecuzione indicate nell'istanza, comporta l'automatica inefficacia del presente provvedimento, ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.

Torre San Giovanni di Ugento, li _____

L'Autorità Marittima

Per notifica ed espressa accettazione delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento

L'Armatore/Proprietario